

È VALIDA LA NOTIFICA MEDIANTE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA ISTITUZIONALE, RINVENIBILE SUL PROPRIO SITO INTERNET MA NON RISULTANTE NEI PUBBLICI ELENCHI

Sentenza del 20.12.202 n 16102/2024 – Corte di Giustizia Tributaria
primo grado di Roma Sez. 7

Composizione

Presidente Michelangelo Francavilla
Relatore Michelangelo Francavilla

**77 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN
GENERE**

Notifica mediante indirizzo di posta elettronica istituzionale non risultante nei pubblici elenchi – Nullità – Esclusione - Ragioni

Massima

La notifica mediante un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito internet ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto dell'atto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui alla legge 53/1994, art 3-bis, comma 1, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica, può essere utilizzato anche l'indice di cui al d.lgs. 82/2005, art 6-ter, e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.

Rif. Normativi

Legge 53/1994 art 3 bis co 1
DLgs 82/2005 art 6 ter

Conformità

Anno pubb.

2025

**CONTRADDITTORIO E AVVISO DI ACCERTAMENTO IN CASO
DI PARTICOLARE URGENZA**

Sentenza del 13.12.2024 n 16115 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado
di Roma Sez. 41

Composizione

Presidente Dr Antonino La Malfa

Relatore Dr Roberto Maria Carelli Palombi di Montrone

**177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 003 AVVISO DI ACCERTAMENTO - IN
GENERE**

Avviso di accertamento - Notifica - Casi di particolare urgenza - Disciplina

Massima

Nei casi di particolare urgenza o nelle ipotesi di fondato pericolo per la riscossione, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento non preceduto dall'invito al contraddittorio per la definizione dell'accertamento, in base alla previsione dell'art. 5-ter, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 218/1997.

Rif. normativi

DLgs 218/1997 art 5ter co 4
Legge 212/2000 art 12 co 7

Conformità

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**CONTRIBUENTE ISCRITTO ALL'AIRE: RITUALE LA
NOTIFICA AL DOMICILIO FISCALE ITALIANO**

Sentenza del 28/02/2025, n. 2/590 - Corte di Giustizia Tributaria di
secondo grado della Lombardia.

Composizione

- Pres. Maffey
- Rel. Latti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

Contribuente iscritto all'AIRE – Notifica presso il domicilio fiscale in Italia
risultante dalla dichiarazione dei redditi – Legittimità.

Massima

In tema di notificazioni, è rituale la notifica dell'avviso di accertamento eseguita presso il domicilio fiscale del contribuente risultante dall'ultima dichiarazione anziché presso la sua residenza all'estero, ove dagli accertamenti emerga che l'Italia costituisce il centro principale dei suoi interessi economici e affettivi sulla scorta di indici idonei. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che indici idonei fossero la titolarità di utenze telefoniche in Italia, la sua presenza frequente sul territorio nazionale ove il contribuente intratteneva frequenti incontri con clienti, l'assenza di permanenze significative all'estero, documentabili con i visti sul passaporto, nonché l'aver sostenuto spese in Italia, documentate anche dalle carte di credito, nonché addebiti telepass).

Rif. Normativi

- d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60

Conformità

- Cass. civ., Sez. 5, n. 4898 del 16/02/2023 (vedi)

Anno pubb.

- 2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

NULLITÀ DELLA NOTIFICA PEC SENZA PROVA DELLA RACCOMANDATA INFORMATIVA

- Sentenza del 03/11/2025, n. 2464 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia

Composizione

- Pres. Marini
- Rel. Crespi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA - TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO – NOTIFICA

Atto impositivo - Notifica tramite PEC – Indirizzo non valido o non attivo – Modalità – Individuazione – Inosservanza – Vizio della notifica – Nullità derivata.

Massima

In caso di indirizzo PEC del destinatario invalido o inattivo, la notificazione dell'atto impositivo è regolare solo se, oltre al deposito e alla pubblicazione sul sito InfoCamere, l'Ufficio prova in giudizio l'invio della raccomandata informativa mediante produzione della ricevuta di ritorno, derivandone, in difetto, la nullità della notifica.

Rif. Normativi

- D.L. 22/10/2016, n. 193, art. 7-*quater*, comma 6
- L. 01/12/2016, n. 225

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

- d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 60

Conformità

- Non si registrano precedenti

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VALIDITÀ DELLA NOTIFICAZIONE VIA PEC E ONERE DELLA
PROVA DELL'ESISTENZA DI UN PREGIUDIZIO AL DIRITTO DI
DIFESA**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione 3,
Sentenza n. 853 del 10 febbraio 2025

Composizione

Pres. Palillo Est. Ufilugelli

100 IMPUGNAZIONI CIVILI - 085 NOTIFICAZIONE

Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica - Esclusione

Massima

In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, occorrendo invece che il contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (In applicazione del principio, la CGT di secondo grado ha rigettato il motivo di appello che invocava l'applicazione dell'art. 3 bis della legge 53/1994, in quanto disposizione riferibile solo alla notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali effettuati dagli avvocati e procuratori legali).

Rif. normativi

Legge 21/01/1994 num. 53 art. 3 bis
Decreto Legisl. 13/12/2017 num. 217 art. 66 com. 5
Decreto Legge 18/10/2012 num. 179 art. 16 ter
Legge 17/12/2012 num. 221
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26

Conformità

Cass civ., Sez. 5, Sentenza n. 18684 del 03/07/2023



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025

Roma, 28 marzo 2025

Redattore: Cons. Molino



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**VALIDA LA NOTIFICA A MEZZO PEC PROVENIENTE DA UN
DOMICILIO DIGITALE DEL MITTENTE NON PRESENTE NEI
PUBBLICI REGISTRI**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio – Sez. 8[^] - Sentenza
del 21/03/2025, n.1882

Composizione

Picone Lucia (Pres.) – Frangiosa Antonello (Rel.) – Aquino Vincenzo

133 PROCEDIMENTO CIVILE – 193 NOTIFICAZIONE - IN GENERE

Notificazioni e comunicazioni in materia civile - A mezzo pec - Domicilio
digitale del mittente non presente nei pubblici elenchi - Nullità - Esclusione -
Fondamento

Massima

La notifica di una cartella di pagamento effettuata utilizzando un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) diverso da quello risultante dai pubblici
registri, ma dal quale sia chiaramente evincibile il mittente, non rende invalida
la notificazione, dovendosi ritenere sufficiente, ai fini della validità della
notifica, la certa riconducibilità dell'atto all'ente incaricato della riscossione.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

art. 137 c.c.; d.l. 18/10/2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla l. 17 dicembre 2012 n. 221

Conformità

Cass. civ., sez. trib., ord. 14 ottobre 2024, n. 26682; Cass. civ., sez. VI, 28 febbraio 2023, n. 6015; Cass. civ., sez. un., 18 maggio 2022, n.15979

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**LIMITI ALLA PROROGABILITA' DEL TERMINE PER LA
NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI IMPOSITIVI**

Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione 17[^], sentenza del giorno 11 settembre 2025, n. 5467

Composizione

Sessa Sabato (Presidente) – Ajello Roberta (Relatore) – Brunetti Romeo (Giudice)

378 ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE - IN GENERE

Accertamento - Termine per la notificazione degli atti impositivi - Differimento ex art. 157, comma 1, d.l. n. 34 del 2020 - Ulteriore proroga di ottantacinque giorni ex art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 – Possibilità - Esclusione

Massima

Il termine per l'effettuazione delle notifiche degli atti impositivi per i quali i termini di decadenza scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, in base alle disposizioni agli stessi riferibili, differito dall'art. 157, comma 1, del d.l. n. 34 del 2020 (norma speciale dettata dall'emergenza Covid rispetto a quella di cui all'art. 12 del d.lgs. n. 159 del 2015) al periodo intercorrente fra il 1° marzo 2021 ed il 28 febbraio 2022, non è ulteriormente prorogabile di ottantacinque giorni, per effetto del disposto di cui all'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020.

Rif. normativi

art.67 d.l. 17 marzo 2020 n. 67, conv. in l. 24 aprile 2020, n. 27; art.157, comma 1, d.l. 19 maggio 2020 n. 340, conv. in l. 17 luglio 2020 n. 77

Conformità

Cass. civ., sez. trib., 30 giugno 2025, n. 17668

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario
Anno pubb. 2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

NOTIFICA DI ATTI IMPOSITIVI EX ART. 140 C.P.C. E RISULTANZE ANAGRAFICHE

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 29/7/2025, n. 5448/2025

Composizione

Pres. Cilenti – Est. Di Lorenzo

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
(NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c. – In luogo diverso dai registri
anagrafici – Nullità – Esclusione.

Massima

La notifica di un atto impositivo eseguita ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in
luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici non è nulla, in
quanto le risultanze anagrafiche rivestono un valore soltanto
presuntivo, rilevando invece il luogo di dimora abituale del destinatario
dell'atto.

Rif. normativi

Art. 140 c.p.c.

Art. 60 del d.P.R. 29/9/1973, n. 600

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 2, 24/3/2023, n. 8463 (Rv. 667312 - 01) – VEDI

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

NOTIFICA POSTALE ALL'"ASSENTE": NECESSARIO L'AVVISO DI RICEVIMENTO DELLA RACCOMANDATA DI AVVENUTO DEPOSITO.

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 8, Sentenza del 22/9/2025, n. 5963

Composizione

Pres. Scognamiglio – Rel. M. Criscuolo

133 PROCEDIMENTO CIVILE - 200 A MEZZO POSTA

TRIBUTI - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA - Irreperibilità relativa del contribuente - Prova del perfezionamento del procedimento notificatorio – Produzione in giudizio del cd. C.A.D. - Necessità - Fondamento.

Massima

In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non sia consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art. 8 della l. n. 890/1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa. (In applicazione del principio la Corte ha precisato che, in assenza di tale prova, la notifica deve reputarsi affetta da nullità, non potendo annettersi alla medesima l'idoneità a determinare l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione previsto per il tributo oggetto di causa).

Rif. normativi

Art. 140 c.p.c.

Art. 8 della l. n. 890/1982

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. Giurisprudenziali

Cass. 26593 del 2024 (CONF.)

Cass. 36562 del 2021 (CONF.)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

LA NOTIFICAZIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO ESEGUITA DIRETTAMENTE DAL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI È CORRETTAMENTE ESEGUITA ANCHE SENZA L'INVIO DELLA SUCCESSIVA RACCOMANDATA INFORMATIVA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, Sentenza del 20/10/2025, n. 6531

Composizione

Pres. Macrì – Rel. F. Cananzi

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA - Notifica della cartella esattoriale a società, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 - Perfezionamento - Adempimenti necessari - Inapplicabilità dell'art. 149 c.p.c. - Fondamento.

Massima

Qualora la notifica della cartella di pagamento nei confronti di una società sia eseguita direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973, per il relativo perfezionamento è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale che non sia quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la propria firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente, dovendosi escludere, stante l'alternatività di tale disciplina speciale rispetto a quella dettata dalla l. n. 890/1982 e dal codice di rito, l'applicabilità delle disposizioni in tema di notifica degli atti giudiziari e, in specie, dell'art. 149 cod. proc. civ. (Nella specie, la Corte di giustizia ha ritenuto che la notificazione della cartella di pagamento direttamente eseguita dal concessionario della



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

riscossione dei tributi fosse idonea ad interrompere la prescrizione del credito IRPEF senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ.).

Rif. normativi

Art. 149 c.p.c.
Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973
Art. 34 del DM Poste e telecomunicazioni 9/4/2001
Art. 39 del DM Poste e telecomunicazioni 9/4/2001
Art. 40 del DM Poste e telecomunicazioni 9/4/2001
l. n. 892/1982

Rif. Giurisprudenziali

Cass. n. 29642 del 2019 (VEDI)
Cass. n. 23511 del 2016 (VEDI)

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE E
ASSENZA DEL DESTINATARIO**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
3, Sentenza n. 6539 del 20/10/2025.

Composizione

Pres. Macrì e Rel. Cananzi.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA.

Procedimento notificatorio – Notificazione a mezzo del servizio postale –
Assenza del destinatario al momento della consegna del plico contenente
l'atto - Successivo omesso ritiro presso l'ufficio postale -
Perfezionamento per compiuta giacenza – Fondamento - Presunzione di
conoscenza dell'atto ex art. 1335 c.c.

Massima

In tema di notifica di un atto impositivo a mezzo del servizio postale,
allorché dall'avviso di ricevimento risulti che l'ufficiale postale, a fronte
dell'assenza del destinatario anche al momento della consegna della
raccomandata informativa, abbia correttamente provveduto ad immettere
l'avviso nella cassetta postale del medesimo e, quindi, a restituire l'atto al
mittente, la notifica si perfeziona, per compiuta giacenza, a seguito del
decorso di dieci giorni senza che il predetto destinatario, nonostante
l'invio della comunicazione di avvenuto deposito (c.d. C.A.D.), abbia
provveduto al ritiro del piego depositato presso l'ufficio. (In motivazione
la Corte ha precisato che, in tali casi, la notifica ha raggiunto il suo scopo
poiché, essendo la raccomandata informativa pervenuta presso l'indirizzo
del destinatario, opera la presunzione di conoscenza da parte di
quest'ultimo prevista dall'art. 1335 cod. civ.).

Rif. normativi

Art. 8 della l. n. 890/1982,
Art. 60 del d.P.R. n. 600/1973
Art. 149 c.p.c.
Art. 2700 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Ordinanza n. 8895 del 18/3/2022, (CONF.)

Anno pubbl.

2025.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**QUANTIFICAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE
DELL'IMPOSTA DI REGISTRO CON RIFERIMENTO A
SENTENZA CIVILE RELATIVA ALLA DETERMINAZIONE
DEL SALDO FINALE TRA DIVERSI RAPPORTI BANCARI
INTERCORRENTI FRA IL MEDESIMO CLIENTE E LA
STESSA BANCA**

Sentenza n. 2579 del 24 marzo 2025 (dep. 01/04/2025) - Corte di
Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. 1

Composizione

Mattarella Bernardo (Presidente)

Petrucci Luigi (Relatore)

Miceli Maria (Giudice)

279 TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - 120 SENTENZE E PROVVEDIMENTI GIUDIZIARI

Imposta di registro – Determinazione della base imponibile – Sentenza civile
relativa al saldo finale tra diversi rapporti bancari intercorrenti tra le stesse parti
– Somma algebrica dei saldi dei rapporti – Rilevanza.



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

Massima

In rema di imposta di registro, ai fini della registrazione della sentenza civile, avente ad oggetto diversi rapporti bancari tra le medesime parti (nel caso di specie, due conti correnti e due conti anticipi), che quantifichi il saldo finale definitivo in favore del cliente, la base imponibile deve essere determinata sulla scorta della somma algebrica dei rapporti indicati nel dispositivo della sentenza.

Rif. normativi

Art. 21 DPR 131/1986; art. 8 lett. b) e lett. c) della Tariffa

Conformità

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**E' VALIDA LA NOTIFICAZIONE DI UNA CARTELLA EFFETTUATA
DALL'ESATTORE MEDIANTE UN *ACCOUNT* PEC NON
RISULTANTE NEI PUBBLICI REGISTRI**

Sentenza del giorno 4 marzo 2024, n. 904 del 2025 (dep. 24/07/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sardegna, sez. III

Composizione

Dettori Gianluigi (Presidente)

Carta Marco (Relatore)

Cagnoli Luisa Anna (Giudice)

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

Notificazione PEC da parte dell'agente della riscossione - Indirizzo del mittente
non risultante nei pubblici registri - Conseguenze - Nullità della notifica -
Esclusione - Condizioni.

Massima

In virtù dei principi di lealtà, correttezza e solidarietà deve considerarsi valida
la notificazione di una cartella effettuata mediante un *account* pec non risultante
nei pubblici registri, purché sia comunque evidente la provenienza dell'atto
dall'esattore, a meno che il contribuente allegghi e dimostri che ciò abbia
comportato uno specifico pregiudizio all'esercizio del suo diritto di difesa.

Rif. normativi

Art. 3 bis, Legge 21/01/1994 n. 53

Art. 66, D.lgs. 13/12/2017 n. 217

Art. 16 ter, Decreto Legge 18/10/2012 n. 179

Art. 26, DPR 29/09/1973 n. 602

Conformità

Cass., sez. 5, Sentenza del 03/07/2023, n. 18684

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

MODALITÀ DI CONSEGNA DELLA NOTIFICA POSTALE A PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO

Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado della Campania - Sezione 10, sentenza n. 4063 del 29/9/2025.

Composizione

Pres. e Rel. Onorato.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA.

Procedimento

notificatorio - Notificazione a mezzo del servizio postale –
Perfezionamento - Prova – Requisiti.

Massima

In tema di notifica degli avvisi di accertamento, l'art. 60 del d.P.R. n. 600/1973 e gli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 prevedono la possibilità del ricorso al servizio postale, con invio di lettera raccomandata A.R., con la conseguenza che le indicazioni riportate sull'avviso di ricevimento ai fini della validità della notificazione sono quelle prescritte dal regolamento postale. (In applicazione del principio la Corte ha affermato che, quando l'atto sia consegnato a persona diversa dal destinatario, non è ravvisabile alcuna nullità se l'avviso, debitamente consegnato nel domicilio del destinatario, sia stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, salva la facoltà di quest'ultimo di dimostrare, proponendo querela di falso, l'assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o familiare).

Rif. normativi

Artt. 60 del d.P.R. n. 600/1973,
Art. 1335 c.c.
Art. 2700 c.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 11708 del 27/5/2011 (CONF.);
Corte di Cassazione, Sez. 5, Sentenza n. 270 del 12/1/2012 (CONF.).

Anno pubbl.

2025.

SULLA FUNZIONE DELLA NOTIFICAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Sentenza del 14.3.2025 n 3476 – Corte di Giustizia Tributaria primo
grado di Roma Sez. 13

Composizione

Presidente Dott. Massimo Zanetti

Relatore Dott. Massimo Zanetti

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

Atto tributario – Notificazione – Funzione

Massima

La notificazione dell'avviso di accertamento ha la funzione di portare il contribuente a conoscenza della pretesa tributaria, ma non costituisce requisito dell'accertamento, tanto che la nullità dell'attività notificatoria può essere sanata facendo applicazione del principio del raggiungimento dello scopo.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 602/1973 – art. 25

Conformità

Corte di Giustizia Tributaria II grado Roma Sent. n. 2819/2023

Anno pubb.

2025

MODALITÀ DI NOTIFICA DEGLI ATTI GIUDIZIARI AL CONDOMINIO

Sentenza del 22.4.2025 n 5492 – Corte di Giustizia Tributaria primo grado di Roma Sez. 13

Composizione

Giudice monocratico - Dott. Corrado Maffei

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

Notifica di atti giudiziari al condominio – Soggetto legittimato – Amministratore – Fondamento - Conseguenze circa la notifica ai condomini.

Massima

La notifica di atti giudiziari al condominio, quale mero ente di gestione privo di soggettività giuridica, deve essere effettuata seguendo le regole applicabili alle persone fisiche e, quindi, va indirizzata all'amministratore quale organo di rappresentanza all'esterno e nei rapporti con i soggetti terzi, con la conseguenza che tutte le notifiche, inviate alla compagine dei condomini, ivi comprese quelle relative agli atti giudiziari, devono essere eseguite a mani proprie dell'amministratore.

Rif. Normativi

D.P.R. n. 600/1973, art 60, comma 1 e art 139 c.p.c.; Legge n. 197/2022, art 222, comma 1

Conformità

Cass. Sent. n. 27532/2016

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICAZIONE ESEGUITA A
MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Roma – Sez. 11[^] –
Sentenza del 25/03/2025n. 1933.

Composizione

Terrinoni Paola (Pres.) – Pannone Andrea (Rel.) – Chinè Giuseppe

177 TRIBUTI (IN GENERALE) – 007 NOTIFICA

Procedimento notificatorio – Notificazione a mezzo del servizio postale –
Perfezionamento – Prova - Requisiti.

Massima

In tema di notifica di un atto impositivo o processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della l. n. 890 del 1982, qualora l'atto da notificare non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo o per temporanea assenza del destinatario o anche per assenza o inidoneità di altre persone incaricate della ricezione, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d. CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

Rif. normativi

l. 20 novembre 1982 n.890; d.p.r. 29 settembre 1973

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità

Cass., sez. un., 15 aprile 2021, n. 10012; Cass. civ., sez. trib. , 13 marzo 2025, n 6702; Cass. civ. sez. trib., 08/01/2025, n.300; Cass. civ. sez. trib., 29 ottobre 2024, n. 27946; Cass. civ. sez. trib., 29 ottobre 2024, n. 27948

Anno pubb.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICAZIONI DI ATTI TRIBUTARI: CIRCA LA CONSEGNA A
PERSONA DIVERSA DAL DESTINATARIO DELL'ATTO**

Sentenza del 13/03/2025, n. 2591 (dep. 18/04/2025)

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7

Composizione

Pres. Fortunato, Est. Lostorto

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
(NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA - Notifica
eseguita ex art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973 - Consegna dell'atto a persona di
famiglia - Raccomandata informativa – Necessità – Con avviso di ricevimento
– Esclusione.

Massima

In tema di notifiche di atti impositivi a persone diverse dal destinatario, l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, pur richiedendo, ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona di famiglia, l'invio della raccomandata informativa quale adempimento essenziale della notifica eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte, non esige tuttavia che la lettera raccomandata sia spedita con avviso di ricevimento.

Rif. normativi

C.p.c., art. 139

DPR 29/09/1973, n. 600, art. 60

Rif.

Vedi:

giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 30821 del 02/12/2024, Rv. 673069 - 01

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 2377 del 27/01/2022, Rv. 663662 - 01

Anno pubbl.

2025



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**AVVISO DI ACCERTAMENTO: CONDIZIONI PER LA VALIDITÀ
DELLA NOTIFICA NEI CONFRONTI DI CONTRIBUENTE
IRREPERIBILE**

Sentenza del 10/03/2025, dep. 18/04/2025, n. 2593/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 7.
Pres. Fortunato, Est. Lostorto

Composizione

**133 PROCEDIMENTO CIVILE - 202 A PERSONA DI RESIDENZA, DIMORA
O DOMICILIO SCONOSCIUTI**

**PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A PERSONA DI RESIDENZA,
DIMORA O DOMICILIO SCONOSCIUTI** Notificazione - A persona di
residenza, dimora o domicilio sconosciuti - Presupposti - Indagini -
Necessità - Fattispecie.

Massima

Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espressamente conto. (Fattispecie di notifica di avviso di accertamento, nella quale la Corte di secondo grado ha ritenuto non valida la notifica ex art. 143 c.p.c., a fronte dell'assoluta genericità delle dichiarazioni circa le ricerche effettuate e del mancato utilizzo dell'indirizzo PEC del contribuente, regolarmente esistente in quanto avvocato iscritto presso l'Ordine professionale e senz'altro conoscibile).

Rif. normativi

Cod. proc. civ., Artt. 143, 160

Rif.
giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27699 del 25/10/2024 (Rv. 672715 - 01)
Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 40467 del 16/12/2021 (Rv. 663335 - 01)

Anno pubb.

2025

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICA A MEZZO PEC E CASELLA DEL DESTINATARIO
INATTIVA**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 28/03/2025, n. 2581/2025

Composizione

Pres. Menditto – Rel. Di Lorenzo

154 RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - 154 NOTIFICA

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI
REDDITI - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI
- ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - NOTIFICA

Notificazione a mezzo PEC – Indirizzo del destinatario non valido o
inattivo – Perfezionamento della notifica – Modalità.

Massima

In caso di notificazione della cartella esattoriale eseguita a mezzo PEC
(nella specie, nell'anno 2019), ove l'indirizzo del destinatario risulti non
valido o inattivo, la notifica si perfeziona, ai sensi dell'art. 60, comma 7,
del d.P.R. n. 600 del 1973, *ratione temporis* applicabile, mediante il
deposito telematico dell'atto nell'area riservata del sito internet della
società InfoCamere, mediante pubblicazione, entro il secondo giorno
successivo al deposito, dell'avviso nello stesso sito per quindici giorni e
l'invio di una raccomandata informativa al destinatario dell'avvenuta
notificazione dell'atto, senza necessità di un secondo invio dell'atto a
mezzo PEC.

Rif. normativi

d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 26

d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 60, comma 7

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, 13/02/2025, n. 3703 (Rv. 674092 - 01) VEDI

Cass., Sez. 5, 22/01/2025, n. 1621 (Rv. 673580 - 01) VEDI

Cass., Sez. U, 05/11/2024, n. 28452 (Rv. 672742 - 01) VEDI

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**DISCIPLINA APPLICABILE ALLE NOTIFICHE DI ATTI TRIBUTARI CON
CONSEGNA AL PORTIERE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 11/03/2025, n. 2637/2025

Composizione

Pres. Menditto Pasquale – Rel. Esposito Lucia

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Notifica mediante ufficiale giudiziario ovvero con invio diretto della
raccomandata - Disciplina applicabile – Individuazione – Conseguenze
in tema di consegna dell'atto al portiere.

Massima

In tema di notifiche, se l'atto impositivo è consegnato al portiere dello
stabile da parte dell'ufficiale giudiziario, ove quest'ultimo non attesti
nella relata il mancato rinvenimento delle persone indicate nell'art. 139
c.p.c., la nullità è sanata per raggiungimento dello scopo qualora sia
provata la ricezione della raccomandata contenente la notizia
dell'avvenuta notificazione, mentre, nell'ipotesi in cui l'ufficio
finanziario proceda alla notificazione diretta a mezzo posta, trovano
applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non
quelle previste dalla legge n. 890 del 1982, sicché, in caso di notifica al
portiere, essa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di
ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, senza che si renda necessario
l'invio della raccomandata al destinatario.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Rif. normativi

Cod. Proc. Civ. art. 139

L. 20/11/1982 num. 890

DPR 29/09/1973 num. 600 art. 60

DPR 29/09/1973 num. 602 art. 26

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293, Rv. 647560 – 01 Conf

Cass Sez. 5, del 05/08/2024 n. 21972 (Rv. 672339 - 02) Vedi

Cass. Sez. 5, del 13/03/2025 n. 6702 (Rv. 674368 - 01) Vedi

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IDONEITÀ DELLA NOTIFICA A MEZZO PEC DELLA
SENTENZA DI PRIMO GRADO ALL'AGENZIA DELLE
ENTRATE-RISCOSSIONE PER LA DECORRENZA DEL
TERMINE C.D. "BREVE" PER IMPUGNARE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 3, sentenza del 17/04/2025, n. 3079/2025.

Composizione

Pres. Montagna - Rel. Napolitano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 318 NOTIFICAZIONI - IN GENERE.

Contenzioso tributario - Procedimento - Notifica a mezzo pec della sentenza di primo grado all'Agenzia delle Entrate-Riscossione - Decorso del termine c.d. "breve" per impugnare – Idoneità.

Massima

Nel processo tributario, la notificazione a mezzo pec della sentenza di primo grado nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è idonea ai fini della decorrenza del termine breve per appellare pur in presenza di elezione di domicilio presso un procuratore del libero foro.

Rif. normativi

D.Lgs. n. 546/1992 art. 17
D.Lgs. n. 546/1992 art. 16
D.Lgs. n. 546/1992 art. 16-bis
D.Lgs. n. 546/1992 art. 38
D.Lgs. n. 546/1992 art. 51

Rif. Giurisprudenziali

Corte di Cassazione, Sezione 5, ordinanza n. 26416 del 13/09/2023 (CONF);

Corte di Cassazione, Sezione 3, sentenza n. 25686 del 4/09/2023 (CONF).
2025.

Anno pubbl.

Redattore Antonio Negro



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO CON
CONSEGNA AL PORTIERE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione
1, Sentenza del 18/04/2025, n. 3149/2025

Composizione

Pres. Menditto – Rel. Esposito

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 ACCERTAMENTO TRIBUTARIO
(NOZIONE) - AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Mediante invio diretto di lettera raccomandata - Consegna dell'atto al
portiere - Validità - Spedizione di lettera raccomandata al destinatario –
Necessità - Esclusione.

Massima

La notifica di un atto impositivo eseguita mediante invio diretto di
raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la consegna
dell'atto a mani del portiere dello stabile, senza la necessità della
successiva spedizione di raccomandata informativa al destinatario,
trovando applicazione il regolamento sul servizio postale ordinario e
non già le norme dettate dalla legge n. 890 del 1982.

Rif. normativi

d.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 60

d.P.R. 29/09/1973, n. 602, art. 26

legge 20/11/1982, n. 890, art. 7

Rif. Giurisprudenziali

Cass., Sez. 6-5, 13/06/2016, n. 12083 (Rv. 640025 - 01) CONF

Cass., Sez. 5, 04/04/2018, n. 8293 (Rv. 647560 - 01) CONF

Cass., Sez. 5, 31/07/2024, n. 21570 CONF

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA A MEZZO POSTA

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 24/04/2025, n. 3211/2025

Composizione

Pres. Montagna Alfredo – Rel. Musto Luigi

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA

TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) -
AVVISO DI ACCERTAMENTO - NOTIFICA

Atti di imposizione tributaria - Notificazione a mezzo posta -
Impedimento della decadenza dal potere di accertamento -
Tempestività - Riferimento alla data di spedizione dell'atto -
Applicabilità del principio della scissione soggettiva – Sussistenza -
Fondamento.

Massima

In tema di avviso di accertamento notificato a mezzo posta, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza che grava sull'Amministrazione finanziaria, occorre avere riguardo alla data di spedizione dell'atto e non a quella di ricezione dello stesso da parte del contribuente, atteso che il principio della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il notificato si applica in tutti i casi in cui debba valutarsi l'osservanza di un termine da parte del notificante e, quindi, anche con riferimento agli atti d'imposizione tributaria.

Rif. normativi

d. lgs. 31/12/1992 num. 546 art. 16 com. 4

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Ufficio del Massimario

d. lgs. 30/12/1992 num. 504 art. 11
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 57
DPR 29/09/1973 num. 600 artt. 43, 60 com. 6
l. 20/11/1982 num. 890 art. 4 com. 3
l. 27/12/2006 num. 296 art. 1 com. 161
Cod. Proc. Civ. art. 149

Rif. Giurisprudenziali

Cass. Sez. U., 17/12/2021, n. 40543, (CONF)
Cass. Sez. 6 - 5, 17/12/2019 n. 33277 (CONF)
Cass., Sez. 6 – 5, 19/04/2018 n. 9749 – 01 (CONF)
Cass. Sez. 6, 21/10/2014, n. 22320 (CONF)

Anno pubbl.

2025

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**SULLA REGOLARITA' DELLA NOTIFICA ESEGUITA CON
CONSEGNA A FAMILIARE CONVIVENTE**

Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania - Sezione 1, Sentenza del 13/05/2025, n. 3569/2025.

Composizione

Pres. Menditto - Rel. D'Oriano.

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 007 NOTIFICA.

Avviso di accertamento - Notificazione a mezzo posta - Consegna al familiare convivente nel luogo indicato - Presunzione di coincidenza con la residenza effettiva del destinatario - Prova contraria - Modalità - Risultanze anagrafiche - Insufficienza - Accertamento della residenza - Fattispecie.

Massima

In tema di notificazione dell'avviso di accertamento a mezzo del servizio postale, la consegna del piego a persona di famiglia dichiaratosi convivente con il destinatario nel luogo indicato correttamente quale indirizzo dello stesso, fa presumere che in quel luogo si trovi la sua residenza effettiva, con la conseguenza che il destinatario, qualora intenda contestare in giudizio tale circostanza al fine di richiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., ha l'onere di fornire idonea prova contraria, dimostrando, in particolare, che il familiare era ivi presente per ragioni occasionali e momentanee, senza che possano a tal fine rilevare le mere certificazioni anagrafiche, e, quindi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.

Rif. normativi

Art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

Art. 153 c.p.c.

Rif. Giurisprudenziali

Corte di cassazione, Sez. 3, sentenza n. 32575 del 14/12/2024 (CONF).

Anno pubbl.

2025.



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Red. ...



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NOTIFICAZIONE DEL RICORSO PER REVOCAZIONE E
DECORRENZA DEL TERMINE BREVE PER PROPORRE
L'APPELLO**

Sentenza del 3 giugno 2025, n. 4251 del 2025 (dep. 09/06/2025) - Corte
di Giustizia Tributaria di secondo grado della Sicilia, sez. IV

Composizione

Salvucci Davide (Presidente e relatore)

Alicata Giuseppe (Giudice)

Ventura Ezio (Giudice)

100 IMPUGNAZIONI - 257 TERMINI BREVI

Notificazione del ricorso per revocazione – Conoscenza legale della sentenza
impugnata – Decorrenza del termine breve per la proposizione dell'appello –
Possibilità – Sussistenza.

Massima

La valida notificazione del ricorso per revocazione equivale (sia per la parte
notificante sia per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza ai fini
della decorrenza del termine breve per proporre l'appello, a nulla rilevando che
all'impugnazione notificata non sia stata allegata la sentenza, comportando -
per il suo destinatario - la conoscenza legale della decisione, con conseguente
onere di acquisizione della stessa.

Rif. normativi

Art. 50 d.lgs. 546/1992

Art. 51 d.lgs. 546/1992

*ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>*



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Art. 53 d.lgs. 546/1992

Art. 64 d.lgs. 546/1992

Conformità Cass. 22220/2019

Anno pubb. 2025